

PIOTR KOŁODKO, PIOTR NICZYPORUK

Uniwersytet w Białymstoku

## LE CONSEGUENZE LEGALI DEL DIVIETO DI NOZZE PER UNA VEDOVA NEL DIRITTO ROMANO

Il diritto romano classico prevedeva che il vincolo matrimoniale potesse essere sciolto in tre modi: tramite il divorzio, a causa di morte, oppure per la perdita del *conubium*<sup>1</sup>. Tra questi l'unico modo naturale era la morte del coniuge. Dopo quest'evento la vedova e i parenti stretti erano obbligati a rispettare un periodo di lutto<sup>2</sup>. La vedova era obbligata a *lugere* per un periodo di un anno (dieci mesi)<sup>3</sup>, durante il quale non poteva contrarre nuove nozze<sup>4</sup>. Il fenomeno delle *secundae nuptiae*, le sue

---

<sup>1</sup> D. 24,2,1.

<sup>2</sup> A. COLATACOMO, T. PESCATORE, *Matrimonio e divorzio nell'antica Roma*, Roma 1981, p. 97.

<sup>3</sup> Plut., *Numa* 12 = '*Leges Regiae*', *Numa* 10.

<sup>4</sup> P. NICZYPORUK, *Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim (Il lutto e le seconde nozze della vedova in diritto romano)*, Białystok 2002, pp. 127. Cfr anche IDEM, *Żałoba w prawie rzymskim (Il lutto nel diritto romano)*, [in:] *Prawo a dzieje państwa i ustroju*, Białystok 1996, pp. 57-77 ed IDEM, *Powtórne małżeństwo wdowy w okresie 'tempus lugendi' w epoce archaicznej prawa rzymskiego (La contrazione di nuove nozze di una vedova durante il periodo del lutto nel periodo arcaico del diritto romano)*, [in:] '*Honeste vivere*'. *Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego*, Toruń 2001, pp. 139-149; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur' (Fondamenti arcaici e classici)*, Milano 2009, pp. 37-38; A. KACPRZAK, *The Widow's Duty of Mourning and the Ancient Concept of Pregnancy*, [in:] *El Cisne. Derecho romano, biologismo y algo más*, Lecce 2010, pp. 89-98; EADEM, *Hombres, mujeres y obligación de llevar luto. A proposito del regimen del luto en derecho romano*, [in:] *Cristianismo y mundo romano. V y VI ciclos de conferencias sobre*

circostanze e il suo carattere legale subirono un'evoluzione notevole nel corso dei secoli, in particolare nel periodo arcaico, preclassico e classico. Per questo motivo limiterò la presente esposizione sulle seconde nozze ai periodi suddetti.

## 1. PERIODO ARCAICO

Plutarco riportando il contenuto delle leggi regie (*leges regiae*) concernenti i rapporti familiari fa riferimento alla previsione attribuita a Numa Pompilio in materia di nuove nozze contratte da una vedova<sup>5</sup>, dove leggiamo:

Plut., Numa 12 = '*Leges Regiae*', Numa 10 (FIRA I,12): (Ὁ Νομᾶς)<sup>6</sup>  
 ...ἡ δὲ πρότερον γαμηθεῖσα βοῦν ἐγκύμωνα κατέθειν ἐκείνου  
 νομοθετήσαιτος.

Numa stabilì che la vedova, durante il periodo previsto dai costumi per il lutto, dopo la morte del marito, era obbligata ad astenersi dal contrarre nuove nozze. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la donna colpevole, era obbligata a fare un'offerta espiatoria consistente nel *bovis feta*, cioè una vacca gravida (βουσ εγκυμουνα).

Nel periodo arcaico ed in particolare sotto il regno di Numa Pompilio, la contrazione di nuove nozze di una vedova durante il periodo di lutto,

---

*el Mundo Clásico. Área de Derecho Romano, Facultad de Derecho de la UPV/EHU*, ed. J.A. TAMAYO ERRAZQUIN, Bilbao 2011, pp. 231-245; EADEM, *L'obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità delle vedove*, [in:] '*Mater familias*'. *Studi per Maria Zabłocka*, ed. Z. BENINCASA, J. URBANIK, Varsavia 2016, pp. 323-250; G. ZANON, *La capacità patrimoniale della donna. Tra realtà e apparenza giuridica*, Padova 2013, p. 95, n. 13; A. LÓPEZ PEDREIRA, '*Tempus lugendi*' y *secundae nuptiae en Derecho Romano*, «*Revista Internacional de Derecho Romano*» (RIDROM) 11/2013, pp. 333 ss.

<sup>5</sup> Sul problema dell'autenticità delle *leges regiae*, cfr. P. NICZYPORUK, *Żaloba i powtórne małżeństwo wdowy...*, pp. 27 ss. con la letteratura ivi citata.

<sup>6</sup> Traduzione: '*Fontes iuris Romani anteiustiniani*' (FIRA), ed. S. RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI, V. ARANGIO-RUIZ, I: '*Leges*', Florentiae 1940, p. 12: *Per quod spatium uxoribus quoque defunctorum a secundis nuptiis abstinendum est, et si qua prius nupserit, bovem fetam immolare debebat ex illius lege.*

costituiva una violazione del diritto sacrale (*fas*) e ne conseguivano sanzioni imposte dagli dei. La vedova colpevole di non rispettare il *tempus lugendi*, ed in particolar modo colpevole di aver violato il divieto di contrarre nuove nozze, poteva essere nuovamente accolta dalla comunità solo dopo essere stata sottoposta ad una procedura espiatoria. Quest'ultima consisteva in una serie di azioni, tra cui la più importante era fare un sacrificio agli dei<sup>7</sup>. Il divieto delle *secundae nuptiae* deve essere quindi visto come sottomissione alla volontà degli dei e alle norme morali e sociali della società romana<sup>8</sup>. La violazione del divieto costituiva un reato definito come *nefas*<sup>9</sup> e ne conseguiva la sanzione da parte del diritto sacrale<sup>10</sup>. La vedova era obbligata a fare un'offerta espiatoria – *piaculum*, che consisteva nel *bovis feta*.

Non è da escludersi che il divieto delle seconde nozze fosse strettamente legato con l'idea stessa di lutto, cioè col suo carattere religioso e sociale<sup>11</sup>. Non ci sono però pervenute informazioni concernenti il culto dei morti che potrebbero giustificare la limitazione del *luctus* ad un periodo di dieci mesi. La necessità di stabilire la durata del periodo di lutto, a cui era obbligata la vedova, era dettata da motivi economici e sociali<sup>12</sup>. Le donne obbligate a *lugere*, in quanto “impure”, non potevano prendere parte alle cerimonie di culto e questo fatto paralizzava la vita religiosa della città. Si può supporre che nel pensiero degli antichi romani, il vincolo matrimoniale continuasse postmortem fino alla scadenza del periodo di lutto<sup>13</sup>. Tale supposizione riguarda esclusivamente vedove

---

<sup>7</sup> R. PANKIEWICZ, *Apotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w społeczeństwie wczesnorzymskim* (Le funzioni apotropaiche-rinnovatorie della pena di morte nella prima società romana), [in:] *Kara śmierci w starożytnym Rzymie*, ed. H. KOWALSKI, M. KURYŁOWICZ, Lublin 1996, p. 32.

<sup>8</sup> TH. MAYER-MALY, «RE» 16.2/1958, s.v. 'Vidua', col. 2098.

<sup>9</sup> P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I: *Diritto di famiglia*, Roma 1925, (ristampa Milano 1963), p. 195.

<sup>10</sup> P. BONFANTE, *Corso...*, p. 195. Seguono il parere di Bonfante, TH. MAYER-MALY, s.v. *Vidua...*, col. 2098; M. KASER, *Das Römische Privatrecht*<sup>2</sup>, I, München 1971, p. 75.

<sup>11</sup> P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, «SDHI» 19/1953, pp. 90 ss.

<sup>12</sup> M. HUMBERT, *Le remariage à Rome, Étude d'histoire juridique et social*, Milano 1972, p. 118.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

che venivano considerate legate al coniuge anche durante il periodo del *tempus lugendi* visto che non potevano contrarre nuove nozze. La vedova veniva invece riconosciuta “impura” nel diritto sacrale in conseguenza del contatto con il marito defunto.

Il divieto di contrarre nuove nozze durante il periodo di lutto nel diritto romano arcaico subì un’evoluzione. Non v’è dubbio che l’obbligo di astenersi dal contrarre *secundae nuptiae*, originariamente radicato nel diritto sacrale – *fas*, trovasse giustificazione anche nella sfera del *ius*<sup>14</sup>. La giustificazione di tale divieto nasceva dalla necessità di evitare la *turbatio sanguinis*. Se un bambino fosse nato nei dieci mesi successivi alla morte del coniuge, sarebbero sorti dubbi sulla paternità. La vedova non poteva quindi risposarsi prima che si potesse accertare che non fosse già incinta nel momento della morte del marito<sup>15</sup>. Ciò è connesso con l’idea di matrimonio *liberorum procreandorum causa*<sup>16</sup> e la necessità di continuare la famiglia, in particolare nella sfera dei *sacra* e dei *nomina*<sup>17</sup>. Bisogna notare, che la conoscenza medica degli antichi Romani permetteva di stabilire (e neanche con certezza) se una donna fosse incinta, solo dopo sei mesi dal momento del concepimento<sup>18</sup>. Bisognava quindi aspettare dieci mesi dal momento della morte del coniuge, cioè il periodo corrispondente a quello della gestazione<sup>19</sup>. Il divieto di risposarsi imposto alla vedova nel periodo del *tempus lugendi* può inquadarsi anche in un’ottica di sanzioni del diritto civile trovando

<sup>14</sup> Cfr. S. PFAFF, «RE», 9.2/1916, col. 1537, s.v. ‘*Infamia*’ ed anche A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, p. 500, s.v. ‘*Infamia*’.

<sup>15</sup> G. RÉVÉSZ, *Das Trauerjahr der Witwe*, «ZVR» 15/1902, pp. 395-402.

<sup>16</sup> P. NICZYPORUK, *Zawarcie małżeństwa ‘liberorum procreandorum causa’ w prawie rzymskim (La contrazione delle nozze ‘liberorum procreandorum causa’ in diritto romano)*, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, pp. 193-220.

<sup>17</sup> M. KURYŁOWICZ, *Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu republiki (La continuazione della famiglia nello stato e nel diritto romano del periodo repubblicano)*, [in:] ‘*Divina et humana*’, Lublin 2001, pp. 125-133.

<sup>18</sup> E. BIANCHI, *op. cit.*, p. 27; A. LÓPEZ PEDREIRA, *op. cit.*, p. 338.

<sup>19</sup> P. NICZYPORUK, A. TALECKA-NICZYPORUK, *Prawne aspekty czasu trwania ciąży w starożytnym Rzymie (Gli aspetti legali del periodo della gravidanza nella Roma antica)*, [in:] *Kobieta – Etyka – Ekonomia*, ed. E. OZOROWSKI, R.CZ. HORODEŃSKI, Białystok 2009, pp. 107-125.

la sua giustificazione nel *ius*. Nel diritto romano arcaico le sanzioni derivanti dal diritto sacrale avevano priorità rispetto a quelle previste dalle leggi. Innanzitutto era necessario liberarsi dalla punizione degli dei, tramite un'offerta espiatoria.

Non sembra che le regole del diritto sacrale contenute nelle leggi attribuite a Numa Pompilio possano essere interpretate come un divieto assoluto di risposarsi durante il periodo del lutto. Il matrimonio concluso in violazione di queste regole era comunque riconosciuto valido. Bisogna anche notare che se la vedova durante il *tempus lugendi* avesse concluso un nuovo vincolo matrimoniale (*secundae nuptiae*), veniva liberata da tutti gli obblighi di deplorazione del marito defunto. Questo perché col nuovo matrimonio venivano a rompersi tutti i legami con il coniuge deceduto. In conseguenza della cerimonia della *conventio in manum* la donna veniva sottoposta al potere di un nuovo *pater familias* e questo estingueva i legami agnatizi preesistenti e la sfera dei *sacra* familiari. Per tale motivo il divieto delle *secundae nuptiae* può interpretarsi solo come una sorte di *lex minus quam perfecta*<sup>20</sup>. La legislazione di Numa Pompilio cercava di porre rimedio al fenomeno delle seconde nozze durante il periodo di lutto che venivano però comunque riconosciute valide, anche se il nuovo marito della vedova rischiava il disprezzo sociale e la vedova era obbligata al sacrificio di una vacca gravida per evitare di diventare *sacer*.

## 2. DIRITTO PRECLASSICO

Il diritto romano arcaico, basato su sanzioni di tipo sacrale e caratterizzato da formalismo e rigidità, era poco elastico e difficilmente poteva adeguarsi ai mutamenti della realtà socio-economica e della corrispondente evoluzione della struttura della famiglia romana nell'epoca preclassica e classica, dove il divieto di risposarsi, gravante su una vedova durante il *tempus lugendi* non era più connesso

---

<sup>20</sup> Ulp. 1,1,2: *Minus quam perfecta lex est, que vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit?*

esclusivamente a norme morali e sacrali. Nel periodo preclassico la sanzione sacrale smette di essere la base primaria per giustificare il divieto di *secundae nuptiae* durante il periodo di lutto, in quanto il ruolo decisivo in materia verrà assunto dalle norme del diritto inteso come *ius*.

Nell'attività legislativa dei pretori, relativa al diritto di famiglia, viene regolata anche la questione delle seconde nozze di una vedova. Basandosi sul suo *imperium*, il pretore introduce nell'editto soluzioni autonome adattando in questo modo le norme preesistenti alla nuova realtà in mutamento. Il testo originale dell'*edictum perpetuum* non si è conservato ma è stato ricostruito da O. Lenel<sup>21</sup>. Nel titolo VI *De postulando*, nel § 16. *Qui nisi pro certis personis ne postulent* è stata ricostruita la parte dell'editto pretorio concernente le *secundae nuptiae* di una vedova. La ricostruzione è basata sul testo dell'ottavo libro del commentario di Ulpiano all'editto (Ulp. 8 *ad ed.*) sistemato dai compilatori giustiniani nel titolo: *de his qui notantur*<sup>22</sup> dei Digesta.

La ricostruzione del testo segue:

*...qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere uirum moris est, antequam uirum elugeret, in matrimonium collocauerit: eamue sciens [quis]<sup>23</sup> uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate esset: et qui eum quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit...*

Nel testo dell'*edictum perpetuum* sono state elencate le persone che venivano punite con l'infamia per la violazione del divieto delle *secundae nuptiae* imposto ad una vedova dopo la morte del marito<sup>24</sup>. Le sanzioni pretorie riguardavano innanzitutto il *pater familias* della donna che, pur essendo cosciente della morte del proprio genero, ha fatto sposare la figlia prima che scadesse il periodo di lutto. L'infamia ricadeva anche

<sup>21</sup> O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*<sup>3</sup>, Leipzig 1927 (ed. Aalen 1956).

<sup>22</sup> D. 3,2,1.

<sup>23</sup> Al posto di *qui* Th. Mommsen ha proposto *quis* ('*Digesta*', '*Corpus Iuris Civilis*', I, ed. T. MOMMSEN, P. KRÜGER, BEROLINI 1908, s. 65).

<sup>24</sup> Sull'infamia, cfr. B. SITEK, *Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (Infamia nella legislazione degli imperatori romani)*, Olsztyn 2003, pp. 63 ss. con la letteratura ivi citata; A. LÓPEZ PEDREIRA, *op. cit.*, p. 345.

su colui, che ha sposato la vedova durante il *tempus lugendi* non agendo *iussu patris*. L'editto prevedeva però, sulla base dell'applicazione della regola *ignorantia facti non nocet*<sup>25</sup>, l'esenzione dalle sanzioni nel caso in cui lo sposo non fosse stato a conoscenza del *tempus lugendi* della donna. L'infamia non riguardava persona *alieni iuris* che avesse sposato la vedova col consenso del proprio *pater familias*. Inoltre l'uomo che aveva sposato la vedova seguendo l'ordine del proprio padre, non subiva infamia nel caso in cui dopo essere stato liberato dalla potestà del *pater*, continuava a rimanere nel matrimonio contratto in violazione del divieto delle seconde nozze. D'altro lato, il suo *pater familias* non veniva punito con infamia se in un primo momento non avesse dato il consenso al matrimonio, ma solo in seguito avesse tollerato tale unione coniugale. Dall'analisi dettagliata dei regolamenti edittali concernenti l'infamia, risulta che ai fini della responsabilità era rilevante il momento della conclusione del matrimonio con una vedova durante il periodo di lutto<sup>26</sup>. Tale interpretazione viene confermata anche dalla ricostruzione della parte successiva dell'editto pretorio fatta da O. Lenel nel titolo VIII *De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus*. Nel § 25. *Qui ne dent cognitorem* Lenel basandosi sulla testimonianza di Paolo riportata nei *Fragmenta Vaticana*<sup>27</sup>, propone la seguente ricostruzione del contenuto dell'*edictum perpetuum* concernente le *secundae nuptiae* di una vedova:

*Sequuntur haec verba: et qui eam, quam in potestate, haberet, genere mortuo, cum eum mortuum [tum]<sup>28</sup> esse sciret, in matrimonium conlocaverit eamve sciens uxorem duxerit, et qui eum,*

<sup>25</sup> Il broccardo basato sul testo del *liber singularis di iuris et facti ignorantia* di Paolo, tramandato nel quinto titolo del libro venti due dei Digesta giustiniane (‘*De iuris et facti ignorantia*’) – D. 22,6,9 pr. Cfr. A. KACPRZAK, J. KRZYNÓWEK, W. WOŁODKIEWICZ, ‘*Regulae iuris*’. *Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej*, (‘*Regulae iuris*’. *I broccardi latini sulle colonne della Corte Suprema della Repubblica Polacca*), ed. W. WOŁODKIEWICZ, Warszawa 2001, pp. 136-137.

<sup>26</sup> A. H. J. GREENIDGE, ‘*Infamia*’. *Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford 1894 (ristampa Aalen 1977), p. 127.

<sup>27</sup> Cfr. *Frag. Vat.* 320.

<sup>28</sup> O. KARŁOWA, *Zur Geschichte der ‘Infamia,’* «ZR» 9/1870, p. 235, suggerisce di aggiungere la parola ‘*tum*’ in questo frammento.

*quem in potestate haberet, earum quam uxorem ducere passus fuerit: quaeue virum parentem liberosue suos, uti moris est, non eluxerit: quaeue cum in parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, nupserit.*

Bisogna notare che l'elenco di persone a cui si riferivano le norme edittali secondo questa ricostruzione non corrisponde alla ricostruzione basata sulla testimonianza di Ulpiano proveniente dai Digesta di Giustiniano analizzata prima. Nei due testi si evincono differenze sostanziali. Secondo il testo di Paolo conservato nei *Fragmenta Vaticana* usato per la ricostruzione delle norme edittali, le sanzioni riguardavano la vedova che coscientemente avesse contratto nuove nozze durante il periodo di *tempus lugendi* o la donna che in generale non avesse rispettato l'obbligo di deplorare i propri familiari defunti (marito, genitori, figli) disubbidendo all'obbligo di *lugere* e/o che non avesse mostrato il proprio compianto dopo la morte dei suoi parenti stretti<sup>29</sup>.

L'incongruenza tra i due testi secondo O. Karlowa<sup>30</sup> viene spiegata prendendo in considerazione i rispettivi titoli edittali da cui provenivano e dal contesto dell'introduzione dei regolamenti edittali. Il testo proveniente dal *libro octavo ad edictum* di Ulpiano è stato inserito dai compilatori giustinianeî nel titolo *de his qui notantur infamia* che costituiva la continuazione della parte precedente, cioè *de postulando*. Invece il testo dell'*edictum perpetuum* ricostruito sulla base della testimonianza di Paolo riportata nei *Fragmenta Vaticana* riguardava una materia diversa - *de cognitoribus et procuratoribus*.

<sup>29</sup> Sulla dimostrazione del lutto dopo la morte di familiari stretti, cfr P. NICZYPORUK, *Żaloba i powtórne małżeństwo wdowy...*, pp. 24 ss.

<sup>30</sup> O. KARLOWA, *Römischen Rechtsgeschichte, II: Privatrecht, Civilprozess, Strafrecht und Strafprozess*, Leipzig 1892, p. 224; similamente: O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'...*, p. 80, P. RASL, '*Tempus lugendi*', [in:] *Scritti Ferrini*, I, Milano 1947, pp. 406-407; F. SCHULZ, *Interpolationenkritische Studien*, [in:] *Festschrift für E. Zitelmann*, München, Leipzig 1913, p. 11; E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'obbligo del lutto nell'editto pretorio*, «RISG» 8/1933, ora [in:] *Scritti Giuridici*, I: *Famiglia e successioni*, Milano 1991, pp. 450-451; IDEM, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, [in:] *Studi Albertoni*, I Padova 1934, ora [in:] *Scritti Giuridici...*, pp. 477 ss.

Nel testo del *de his qui notantur infamia* il pretore elenca le persone a cui viene negata la facoltà di *postulare pro alio*. Nella sua regolazione non vengono menzionate le donne, in quanto in questo periodo storico queste generalmente non avevano facoltà di *postulare pro alio*<sup>31</sup>. Per questo l'infamia riguardava solo gli uomini responsabili di violazione dell'obbligo del *tempus lugendi* di una vedova. Nel testo dell'*edictum perpetuum* riportato nei *Fragmenta Vaticana* vengono invece elencate le persone che non potevano agire in veste di procuratore o cognitore. Non si può dire con certezza se le donne potessero svolgere tali funzioni, ma con ogni probabilità nel periodo preclassico esse erano prive di tali facoltà. Per questo diveniva superfluo menzionare nell'editto una vedova colpevole di contrazione di nuove nozze durante il *tempus lugendi*. Inoltre nell'editto non viene dichiarata la nullità di un matrimonio concluso durante tale periodo. Si può allora supporre che le *secundae nuptiae* concluse entro i rispettivi dieci mesi dopo la morte di un marito erano comunque riconosciute valide e quindi il divieto di risposarsi gravante su di una vedova costituiva una specie di *lex minus quam perfecta*. L'editto pretorio va interpretato come un altro tentativo atto a porre rimedio al fenomeno dei matrimoni con vedove durante il periodo di lutto. Il *matrimonium* contratto durante il periodo di *tempus lugendi* era comunque ritenuto valido dal punto di vista legale, anche se il marito colpevole di violazione del divieto, così come il rispettivo *pater familias*, erano sottoposti ad *infamia*<sup>32</sup>. Le sanzioni pretorie erano quindi dirette contro chi contraveniva le norme edittali<sup>33</sup>.

Con molta probabilità, il periodo del lutto e il periodo del divieto di nuove nozze, anche se nascevano da ragioni diverse, coincidevano<sup>34</sup>. Per questo motivo alcuni autori perfino arrivano ad identificare la violazione del lutto con la contrazione delle *secundae nuptiae* ed interpretano il

---

<sup>31</sup> F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014, p. 18.

<sup>32</sup> F. CAMACHO, *La 'infamia' en el Derecho Romano*, Alicante 1997, p. 84.

<sup>33</sup> A. FERNANDEZ DE BUJÁN, *Las nociones de ignominia e 'infamia' en Derecho Romano*, [in:] *Homenaje a Vallet de Goytisolo*, IV, Madrid 1988, p. 321.

<sup>34</sup> H. INSADOWSKI, *Rzysmskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo (Diritto romano e cristianità)*, Lublin 1935, p. 160.

tempo del lutto come il tempo in cui la donna era obbligata a rimanere vedova. A parer mio tale legame è più illusorio che reale e dipende essenzialmente dalla coincidenza della durata temporale<sup>35</sup>. Per l'epoca preclassica non bisogna quindi identificare la violazione dell'obbligo di compiangere il defunto con il divieto di risposarsi nel periodo di *tempus lugendi*, in quanto erano diverse le motivazioni soggiacenti.

Secondo B. Sitek la vedova era obbligata a compiangere il marito defunto, in quanto permaneva sotto la sua *manus*<sup>36</sup>. Invece nel caso in cui questa non avesse fatto più parte della famiglia del suo coniuge, veniva liberata dal dovere di rispettare il *tempus lugendi*. Tale situazione è riscontrabile alla fine del periodo repubblicano quando il caso di una donna sottoposta alla *manus* del proprio coniuge diventa sempre più obsoleto. Così viene anche a mutare la *ratio* soggiacente il *tempus lugendi* di una vedova, da motivazione di carattere religioso a motivazione di carattere pratico (utilitario) e la nuova ragione per il divieto delle *secundae nuptiae* diviene la *turbatio sanguinis*. Grazie a questo regolamento si cercava d'evitare l'incertezza sulla paternità di un eventuale neonato<sup>37</sup>. Alla vedova era imposto d'attendere dieci mesi prima di potersi risposare, per assicurare che non fosse incinta con il *de cuius*. Per non creare dubbi sulla paternità dei figli la vedova doveva astenersi dalle *secundae nuptiae* per un periodo corrispondente alla normale crescita del feto nel grembo materno. Il lutto stesso costituiva un'emanazione della memoria e della stima nei confronti dei morti e la continuazione del culto degli dei domestici, *sacra familiaria*. Invece il *tempus lugendi* di una vedova, aveva un carattere particolare ed era legato al divieto di risposarsi. La preoccupazione connessa all'incertezza

---

<sup>35</sup> Secondo L.S. VILLANUEVA il testo è stato interpolato dai compilatori giustiniani. L'Autore sostiene che questi hanno sostituito le parole '*decem mensem*' con la locuzione '*legitimum tempus*' - cfr. L.S. VILLANUEVA, *Le seconde nozze della vedova «intra tempus luctus» e il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia*, [in:] *Studi Fadda*, Napoli 1906, p. 63, n. 1. Secondo l'editto una vedova era obbligata quindi ad astenersi dalla contrazione delle *secundae nuptiae*, per i dieci mesi successivi dopo la morte del marito.

<sup>36</sup> B. SITEK, *Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich...*, pp. 63 ss.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

della paternità proveniva dalla contrazione di *matrimonium liberorum procreandorum causa*<sup>38</sup>, legata alla necessità di continuare la famiglia, in particolare nell'ambito dei *sacra* e dei *nomina*.

Riassumendo, la vedova durante il *tempus lugendi* non poteva contrarre nuove nozze, innanzitutto per evitare incertezze sulla paternità di un eventuale nascituro durante il periodo dei nove mesi dopo la morte del marito<sup>39</sup>. Il divieto di nuove nozze imposto alle vedove durante il *tempus lugendi* viene interpretato nell'epoca preclassica innanzitutto in un'ottica di *ius civile*. Alla donna che avesse contratto *secundae nuptiae* durante il periodo di lutto era comminata l'infamia. Le sanzioni del diritto pretorio si estendevano anche a colui, che avesse violato il divieto di seconde nozze gravante su di una vedova e riguardavano chiunque fosse stato a conoscenza della morte del marito e contravveniva alle norme edittali. Il divieto delle *secundae nuptiae* nel periodo di lutto va legato alla questione della *turbatio sanguinis*. La paternità dell'eventuale prole influenzava la continuazione nel tempo della famiglia, in particolar modo la sfera dei *sacra*, *nomina* e *pecunia*. Era quindi il risultato della conclusione di matrimonio *liberorum procreandorum causa*.

### 3. EPOCA CLASSICA

Grazie all'iniziativa di Ottaviano Augusto che tentava di regolare in maniera sistematica e complessa il diritto familiare e matrimoniale dei Romani, furono emanate diverse leggi in materia, conosciute sotto il nome di leggi matrimoniali augustee<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> M. P. BACCARI VARI, *Matrimonio e donna*, I: *Concetti ulpiane*, Torino 2012, pp. 71 ss.; P. NICZYPORUK, *Zawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa'...*, pp. 193-220.

<sup>39</sup> M. HUMBERT, *op. cit.*, p. 119.

<sup>40</sup> Questa problematica è stata analizzata dettagliatamente da M. ZABŁOCKA, *Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej (L'evoluzione del diritto di persone e di famiglia nella legislazione della dinastia giulio-claudia)*, Warszawa 1987, p. 34; EADEM, *Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej (Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia)*, «PK» 30.1-2/1987, pp. 151-178;

La *lex Iulia et Papia*<sup>41</sup>, costituiva una specie di „codice” del diritto matrimoniale e conteneva anche le previsioni riguardanti il caso di vedova in *tempus lugendi*. Le informazioni su questi regolamenti provengono dai frammenti della legislazione del primo *princeps* tramandati nei *Tituli ex corpore Ulpiani*<sup>42</sup>.

---

EADEM, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, «BIDR» 89/1986, pp. 379-410. Cfr. anche B. BIONDI, *La legislazione di Augusto, Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939, pp. 128 ss., ora [in:] *Scritti giuridici*, II, Milano 1965, pp. 77 ss.; G. KULECZKA, *Prawo rzymskie epoki Pryncypatu wobec dzieci pozamatżeńskich (Il diritto romano dell'epoca del principato relativo ai bambini extramatrimoniali)*, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, pp.12 e ss.; M. HUMBERT, *op. cit.*, pp. 76-180; P. SALMON, *Population et dépopulation dans l'Empire romain*, Bruxelles 1974, p. 49; P. CSISLLAG, *The Augustan Laws on Family Relations*, Budapest 1976; G.R. LAMBERT, *Childless by choice: Graeco-Roman arguments and their uses*, «Prudentia» 14/1982, pp. 289-311; M. HOPKINS, *Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History*, II, Cambridge 1983, p. 78; A. ROUSSELLE, *Sesso e società alle origini dell'età cristiana*, Roma 1985, p. 45; M. CORBIER, *Les comportements de l'aristocratie romaine (II siècle av. J.C. - III siècle ap. J.-C.)*, [in:] «Annales: Economies, Sociétés, Civilisations» 42/1987, pp. 1267-1285; E. BALTRUSCH, *Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1988, p. 162; S. DIXON, *The Roman Mother*, London-Sydney 1988, pp. 84 e ss.; EADEM, *The Roman Family*, Baltimore 1992, pp. 120 e ss.; T.G. PARKIN, *Demography and Roman Society*, Baltimore-London 1992, p. 115; W. SUDER, 'Kloto, Lachesis, Atropos'. *Studia społeczno-demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu* ('Kloto, Lachesis, Atropos'. *Gli studi socio-demografici e medici dalla storia di Roma antica*), «Acta Universitas Wratislaviensis», N. 1676, «Historia» 120/1994, p. 28.

<sup>41</sup> In quanto la *lex Papia* non derogava ma solo aggravava le disposizioni contenute nella *lex Iulia de maritandis ordinibus*, ambedue le leggi venivano trattate unitariamente e riconosciute dai giuristi romani sotto il nome di *lex Iulia et Papia*. Sulle relazioni tra queste due leggi, cfr. P. JORS, *Über das Verhältnis der 'Lex Iulia de maritandis ordinibus' zur 'Lex Papia Poppaea'*, Bonn 1882 (ristampa Napoli 1985). Più ampiamente sul tema, cfr. B. BIONDI, *Legislazione, passim*; J. E. SPRUITS, *De 'lex Iulia et Poppaea'. Beschouwingen over de Bevolkingpolitiek van Augustus*, Deventer 1969; M. HUMBERT, *op. cit.*, pp. 138 ss.; D. NÖRR, *The Matrimonial Legislation of Augustus, An Early Instance of Social Engineering*, «The Irish Jurist» 16/1981, pp. 350 ss.; R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*, Padova 1986 e M. ZABŁOCKA, *Przemiany prawa osobowego i rodzinnego...*, *passim*.

<sup>42</sup> Questa raccolta proveniente dalla fine del III secolo o dall'inizio del IV secolo è conosciuta anche come 'Regulae Ulpiani', 'Epitome Ulpiani' oppure 'Liber singularis

Ulp. 14: *Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem a divortio sex mensum. Lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensum.*

La *Lex Iulia et Papia* conteneva *in primis* i provvedimenti che obbligavano i cittadini romani a sposarsi e ad avere figli. Tale obbligo gravava anche sulle vedove. Così le *secundae nuptiae* di una vedova vennero non solo accettate, ma costituivano un obbligo legale. Per le vedove era però prevista la sospensione da tale obbligo, per un periodo denominato *vacatio*. Secondo la *lex Iulia* la *vacatio* doveva durare un anno quindi una durata pari a quella del periodo di lutto.

Dal 1 gennaio 45 a. C entrò in vigore la riforma del calendario (c.d. calendario giuliano)<sup>43</sup>. Le leggi matrimoniali augustee rispetteranno tale riforma, portando la durata del *tempus lugendi*<sup>44</sup> da dieci mesi (periodo arcaico e preclassico) a dodici mesi. Non si può escludere che anche il divieto di *secundae nuptiae* fu prolungato – questo avrebbe permesso di contemplare anche quei rari casi di gravidanze protratte<sup>45</sup>. Tuttavia è più probabile che l'estensione temporale riguardasse solo il periodo di lutto. Concedendo alle vedove la *vacatio* di un anno, il legislatore

---

*regularum*'. Cfr. G. DULCKEIT, F. SCHWARZ, W. WALDSTEIN, *Römischen Rechtsgeschichte. Eine Studienbuch*, München 1981, p. 265; W. BOJARSKI, W. DAJCAK, A. SOKALA, 'Verba iuris'. *Reguły i kazusy prawa rzymskiego (Verba iuris. Le regole e i casus del diritto romano)*, Toruń 2007, p. 169; F. MERCOGLIANO, 'Tituli ex corpore Ulpiani'. *Storia di un testo*, Camerino 1997, *passim*.

<sup>43</sup> Tale riforma è stata introdotta da Gaio Giulio Cesare con l'ispirazione e l'aiuto del saggio d'Alessandria, il matematico e astronomo Sozigeno. Secondo il nuovo sistema il primo giorno del nuovo anno costituiva il 1 gennaio. Il numero di giorni nei particolari mesi dell'anno è rimasto valido fino ad oggi. Cfr. L. WINNICZUK, *Ludzie, zwyczaje, obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu (La gente, i costumi e le usanze della Grecia e della Roma antica)*, II, Warszawa 1983, pp. 184-185; K. KREYSER, *Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu (Sulle tracce dei miti della Grecia e della Roma antica)*, Warszawa 1992, pp. 44-45; T. DERDA, A. ŁAJTAR, *Chronologia (Cronologia)*, [in:] 'Vademecum' *historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku ('Vademecum' dello storico della Grecia antica e di Roma. Una fonte di studi nella tarda antichità)*, III, Warszawa 1999, pp. 357-358.

<sup>44</sup> Frag. Vat. 321: *Lugendi autem sunt parentes anno, liberi maiores X annorum aequae anno (X mensium)*. Cfr. FIRA, II, ed. S. RICCOBONO..., p. 536.

<sup>45</sup> P. NICZYPORUK, A. TALECKA-NICZYPORUK, *op. cit.*, pp. 118 ss.

non modificò automaticamente il periodo in cui queste dovevano astenersi dalla contrazione delle *secundae nuptiae* che molto probabilmente continuò ad avere una durata di dieci mesi<sup>46</sup>.

La riforma del diritto matrimoniale concernente le seconde nozze introdotta da Augusto con la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, può essere interpretata come segno del riconoscimento da parte dell'imperatore nei confronti della *univira*. Con la *Lex Papia* la durata della *vacatio* per una vedova viene ulteriormente prolungata ad un periodo di due anni. La *ratio* di tale modifica, secondo la *communis opinio*, va individuata nella stima sociale riconosciuta ad una donna *univira*<sup>47</sup>. Dalle regolazioni introdotte da Augusto si può dedurre che i loro iniziatori volessero favorire i matrimoni *liberorum procreandorum causa* al fine di assicurare la continuazione della famiglia romana, in particolare nella sfera dei *sacra e nomina*.

Ottaviano Augusto, pur favorendo le seconde nozze mantenne in vigore le norme concernenti l'infamia comminata per *secunde nuptiae* durante il *tempus lugendi*<sup>48</sup>. Si può supporre che questo derivasse dalla necessità di evitare incertezze sulla paternità dell'eventuale prole di una vedova – *propter turbationem sanguinis*<sup>49</sup>. Tali norme nei commentari dei giuristi classici sono state ampiamente discusse ed elaborate, e questo conferma la loro attualità in questo periodo. I frammenti dei commentari giurisprudenziali sono stati inseriti dai compilatori nel titolo *de postulando* dei Digesta e possono trovarsi anche nei *Fragmenta Vaticana* accanto ai frammenti del non commentato editto del pretore proveniente dal periodo preclassico<sup>50</sup>. Fu quindi solo nel periodo classico che l'*edictum perpetuum* trovò la sua applicazione pratica nei

<sup>46</sup> R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'...*, p. 183.

<sup>47</sup> R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'...*, pp. 183 ss.; M. ZABŁOCKA, *Przemiany prawa osobowego i rodzinnego...*, p. 66; P. NICZYPORUK, *Żaloba i powtórne małżeństwo wdowy...*, pp. 90 e ss.

<sup>48</sup> R.T. TROP LONG, *De l' influence du cristianisme sur le droit civil des Romains*, Aalen 1975, p.183.

<sup>49</sup> P. FERRETTI, *'In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse'. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2007, p. 108.

<sup>50</sup> Vedi D. 3,3,1 oppure *Frag. Vat.* 320.

confronti delle vedove, divenendo l'oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale.

Secondo le norme introdotte dal pretore, l'infamia era comminata a coloro, che contravvenivano alle norme edittali. Tali persone non potevano *postulare pro aliis* né agire in veste di *procurator* oppure di *cognitor*. L'infamia pretoria quindi non consentiva di nominare o di assumere il ruolo di sostituti processuali. L'elenco delle persone sottoposte all'infamia rimane immutato rispetto all'epoca preclassica. La sanzione riguardava chi, cosciente dell'obbligo di lutto di una vedova, contraeva comunque nuove nozze con questa, ed anche i rispettivi *patri familiares* nel caso in cui, le *secundae nuptiae*, fossero state contratte con il loro consenso ed in coscienza di non terminato *tempus lugendi*. Le informazioni a riguardo provengono dal commentario di Ulpiano, in cui il giurista severiano si riferisce ad un'opinione di Labeone in materia.

D. 3, 2, 8 (*Ulpianus libro sexto ad edictum*): 'Genero' inquit 'mortuo': merito adiecit praetor: 'cum eum mortuum esse sciret', ne ignorantia puniatur. Sed cum tempus luctus continuum est, merito et ignorantia cedit ex die mortis mariti: et ideo post legitimum tempus cognovit, Labeo ait ipsa die et sumere eam lugubria et deponere.

Dal giorno della morte del marito la vedova era obbligata a *lugere* e il periodo di *tempus lugendi* veniva calcolato partendo da questa data, indipendentemente se la donna fosse consapevole del decesso del proprio coniuge. Tale consapevolezza era cruciale solo al fine di stabilire la responsabilità derivante dall'editto pretorio. Ulpiano nel suo commentario all'*edictum perpetuum* usa tutti e due i termini cioè: il *tempus luctus* e il *tempus legitimum*<sup>51</sup>. Il periodo in cui la vedova era obbligata ad astenersi dalle *secundae nuptiae* diveniva *legitimum* e perciò doveva trovare la sua giustificazione nel *ius*. Partendo dal giorno della morte del coniuge, la vedova per i successivi dieci mesi non poteva contrarre un nuovo matrimonio e dal momento in cui veniva informata della morte del proprio coniuge, doveva vestirsi a lutto. Se la notizia riguardante il decesso del marito le fosse giunta dopo dieci mesi, poteva

---

<sup>51</sup> Cfr. L.S. VILLANUEVA, *op. cit.*, p. 63.

invece contrarre nuove nozze, anche se non portava il lutto, in quanto *tempus luctus continuum est*.

Le sanzioni pretorie non arrivavano alla nullità del matrimonio contratto in violazione delle norme concernenti il *tempus lugendi* – quindi tale divieto può interpretarsi solo come *lex minus quam perfecta*. Anche la violazione del *legitimum tempus* non comportava la nullità del matrimonio. Si può addirittura osservare, che il matrimonio contratto con una vedova durante il periodo di lutto in particolari situazioni rientrava nelle norme morali rispettate dalla società romana<sup>52</sup>.

D. 3, 2, 10 (*Paulus libro octavo ad edictum*): *Solet a principe impetrari, ut intra legitimum tempus mulieri nubere liceat.*

Nel periodo classico, l'imperatore aveva facoltà di limitare il *tempus legitimum*. Si può ipotizzare che inizialmente tale prerogativa spettasse al senato. Infatti, furono i senatori che consentirono, prima che scadesse il *tempus legitimum*, il matrimonio tra la sorella di Ottaviano Augusto – Ottavia, che era incinta, e Antonio<sup>53</sup>.

È poco probabile che il senato o l'imperatore avessero tale potere. Il *senatus consultum* e le costituzioni imperiali servivano solo a sospendere temporaneamente il lutto, ma in casi particolari: *ad personam* o in occasione di giorni festivi o di eventi importanti. Bisogna però tener conto del rischio di *turbatio sanguinis*. Il senato o l'imperatore potevano modificare il limite di *tempus legitimum* solo in casi eccezionali o in riferimento a persone importanti e solo dopo un'analisi dettagliata della causa<sup>54</sup>. Nessun fattore legislativo poteva consentire la nascita

---

<sup>52</sup> Nella storia della Roma antica ritroviamo alcuni casi di *secundae nuptiae* contratte con una donna in violazione del periodo di lutto. Dalla testimonianza di Cicerone sappiamo che Oppianico sposò una vedova dopo soli cinque mesi dalla morte del marito (Cic., *pro Cluentio* 12,35: *Quae mulier obtestatione viri decem illis mensibus ne domum quidem ullam nisi socrus nosse debruit, haec quinto mense post viri mortem ipsi Oppianico nupsit*). Secondo Plutarco invece, Antonio ha sposato Ottavia, la sorella incinta di Ottaviano Augusto prima della scadenza del *tempus legitimum* (Plut., *Antonius* 31).

<sup>53</sup> Plut. *Antonius* 31.

<sup>54</sup> C. 2,11,15: *Imp. Gordianus A. Sulpiciae. Decreto amplissimi ordinis luctu feminarum deminuto tristor habitus ceteraque hoc genus insignia mulieribus remittuntur, non*

d'incertezze sulla paternità della prole di una vedova. La donna era cosciente che per i successivi dieci mesi dopo la morte del marito non poteva contrarre *secundae nuptiae*<sup>55</sup>. Questo è confermato dal fatto che il lutto dopo la morte di genitori o figli non obbligava ad astenersi dalle seconde nozze<sup>56</sup>. La vedova poteva invece fidanzarsi (*sponsalia*) nel periodo del *tempus legitimum*<sup>57</sup>, ma questo non corrispondeva alla facoltà di risposarsi. Nonostante il fatto delle *sponsalia*, la donna doveva astenersi dal contrarre un nuovo matrimonio per i successivi dieci mesi dopo il decesso del coniuge. Per potersi risposare durante il *tempus legitimum* bisognava rivolgersi all'imperatore. Tutto ciò porta a supporre che fosse solo l'obbligo di lutto ad avere rilevanza ai fini della conclusione delle nuove nozze.

Nella situazione in cui secondo il *mos maiorum* il marito deceduto non fosse stato degno d'essere compianto<sup>58</sup>, la vedova era comunque obbligata ad astenersi da seconde nozze pur non dovendo manifestare in altra maniera il proprio lutto durante il periodo previsto. Il pretore definiva questo periodo come *tempus legitimum*. Si evince quindi che il divieto delle *secundae nuptiae* era connesso alla *turbatio sanguinis*<sup>59</sup>

---

*etiam intra tempus, quo lugere maritum moris est, matrimonium contrahere permittitur, cum etiam, si nuptias alias intra hoc tempus secuta est, tam ea quam is, qui sciens eam duxit uxorem, etiam si miles sit, perpetuo edicto labem pudoris contrahit.*

<sup>55</sup> M. HUMBERT, *op. cit.*, p. 126.

<sup>56</sup> D. 3,2,11,1 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Liberorum autem et parentium luctus impedimento nuptiis non est.*

<sup>57</sup> D. 3,2,10,2 (Paul. 8 *ad ed.*): *Quae virum eluget, intra id tempus sponsam fuisse non nocet.* Cfr. anche P. KÜBLER, «RE» 13.2/1927, s.v. 'Luctus', col. 1702 e E. CUOQ, «DS» 2.2/1896, s.v. 'Fusus', p. 1401. In materia di *sponsalia* in diritto romano, cfr. R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Milano 1992; E. VOLTERRA, «NNDI» 18/1971, p. 36, s.v. 'sponsalia'.

<sup>58</sup> D. 3,2,11,1 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Etsi talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugeretur: qui solet elugeri propter turbationem sanguinis.* Il lutto non era obbligatorio dopo la morte di nemici dello stato, di persone condannate per alto tradimento, condannati a morte per l'impiccagione ed anche i suicidi tranne questi che si erano tolti la vita essendone stufi.

<sup>59</sup> TH. MAYER-MALY, *Trauerzeit und Wiederheirat*, [in:] *Im Dienste des Rechtes in Kirche und Staat*, «Kirche und Recht», *Festschrift Franz Arnold*, ed. W.M. PLÖCHL,

e non derivava dal lutto stesso. I regolamenti in materia erano dettati da ragioni pratiche. La donna che subito dopo la morte del coniuge avesse partorito un figlio, non era infatti obbligata a rispettare tutto il *tempus legitimum*.

D. 3,2,11,2 (*Ulpianus libro sexto ad edictum*): *Pomponius eam, quae intra legitimum tempus partum ediderit, putat statim posse nuptiis se collocare: quod verum puto.*

Ulpiano, rivolgendosi all'opinione di Pomponio, riteneva necessario dare alla vedova la possibilità di contrarre un nuovo *matrimonium*, se questa avesse partorito durante il periodo di lutto. La nascita di un bambino costituiva quindi un evento particolare che interrompeva il *tempus legitimum*, dato che in questo caso non si poneva la questione della *turbatio sanguinis*. Tali regolamenti trovano conferma anche nelle fonti letterarie<sup>60</sup>. Con la nascita del bambino la vedova acquisiva la possibilità di risposarsi. In questo caso erano dunque gli interessi del neonato, il suo status giuridico e la sua situazione patrimoniale a prevalere.

Ciò nonostante, non concordo con la tesi di Agnieszka Kacprzak<sup>61</sup>, secondo cui il divieto di seconde nozze durante il *tempus lugendi* servisse esclusivamente a tutelare la prole legittima. Ritengo invece che la *proles legitima* costituisse solo uno strumento per raggiungere l'obiettivo di

---

J. GAMPL, IV, Wien 1963, p. 323. R. YARON, 'Ad secundas nuptias convolare', [in:] *Symbolae Iuridicae et Historicae Martino David*, I, ed. A. M. ANKUM, R. FEENSTRA, W. F. LEEMANS, Leiden 1968, p. 278) ritiene che la *ratio* del divieto delle *secundae nuptiae* non fosse la *turbatio sanguinis*, ma il lutto come tale.

<sup>60</sup> Ovid.n *Fasti* 1,33: *Quod satis est, utero matris dum prodeat infans, hoc anno statuit temporis esse satis, per totidem menses a funere coniugis uxor sustinet in vidua trista signa domo*. Ovidio riferisce il caso della vedova che ha partorito un figlio ad un anno dal decesso del marito.

<sup>61</sup> Cfr. A. KACPRZAK, *The Widow's Duty of Mourning and the Ancient Concept of Pregnancy...*, pp. 89-98; EADEM, *Hombres, mujeres y obligacion de llevar luto. A proposito del regimen del luto en derecho romano...*, pp. 231-245; EADEM, *Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove...*, pp. 323-250 ed anche la sua relazione al colloquio di abilitazione Appendice 2, Autorelazione, numero di richiesta, I-L-6141-2016, <http://www.ck.gov.pl/promotion/id/6201/type/1.html>, p. 19, non numerata.

garantire la continuità della famiglia nel futuro e non un obiettivo *in se*. Non si può dubitare che gli antichi Romani favorissero matrimoni contratti *liberorum procreandorum causa* al fine di assicurare la legittima prole, che garantiva la continuità della famiglia in relazione alla sfera dei *sacra, nomina e pecunia*.

Da quanto risulta dai testi provenienti dagli editti del pretore citati da Ulpiano e tramandatici nei Digesta, la vedova non poteva convolare a seconde nozze nei dieci mesi susseguenti la morte del coniuge. In caso di violazione del divieto, la donna era sottoposta ad infamia<sup>62</sup>. L'infamia ricadeva inoltre su coloro, che non avessero impedito tali nozze o le avessero addirittura imposte pur essendo a conoscenza della morte del marito della donna. Queste persone venivano private della facoltà di *postulare pro aliis* e di agire in veste di procuratore o cognitore. Con l'infamia pretoria diveniva impossibile nominare tali sostituti processuali. Per poter contrarre le *secundae nuptiae* durante il periodo di lutto, una vedova doveva richiedere la dispensa all'imperatore.

---

<sup>62</sup> Secondo BONFANTE l'infamia è stata regolata solo nel periodo cristiano (P. BONFANTE, *Corso...*, p. 228). Tale approccio non è condivisibile, in quanto implicherebbe ritenere interpolate tutte le fonti che menzionano l'infamia e per questo venne rigettato dalla maggioranza degli autori. Sulla base delle testimonianze risalenti al periodo preclassico, riferiti nelle fonti posteriori, cioè nei testi contenuti nel titolo *de his qui notantur infamia* dei Digesta e nella raccolta postclassica *Fragmenta Vaticana*, bisogna, seguendo l'opinione di W. Bojarski condivisa da A. Sokala, presumere l'autenticità di questi testi. (cfr. W. BOJARSKI, *Remarks on Textual Reconstruction in Roman Law*, [in:] *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski*, ed. W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA, Varsovie 1996, p. 89; A. SOKALA, *'Meretrix' i jej pozycja w prawie rzymskim ('Meretrix' e il suo status in diritto romano)*, Toruń 1998, p. 6). Solo nel caso di ovvie ed evidenti alterazioni bisogna ritenere i testi analizzati interpolati. Per questo motivo ritengo condivisibile l'opinione di Van Bynkerhoek secondo cui i testi concernenti il *tempus lugendi* non furono oggetto di interpolazioni. Come sostiene quest'autore: „*Nec tamen credimus quiequid est in illis, quas dixi legibus de tempore legitimo esse a manu Triboniani interpolantis, quum aequae X mensibus atque anno conveniat...*” (C. VAN BYNKERHOEK, *'Observationes iuris romani'*, Lungduni Batavorum 1733, lib. V, c. XII, vol. II, p. 60).

#### 4. CONCLUSIONI

Riassumendo, bisogna sottolineare che nel periodo arcaico la violazione del divieto delle *secundae nuptiae* costituiva un reato definito come *nefas* e ne conseguiva una sanzione di tipo sacrale. La vedova era obbligata a fare un'offerta espiatoria (*piaculum*) consistente nel *bovis feta*. L'originale norma di tipo sacrale-morale col tempo viene a trasformarsi in *ius*. Il divieto di risposarsi durante il *tempus lugendi* viene poi interpretato nell'ottica di *ius civile* essendo legato alla questione della *turbatio sanguinis*. Nel testo dell'*edictum perpetuum* vengono indicate le persone a cui veniva comminata l'infamia in caso di violazione del divieto di *secundae nuptiae* durante il *tempus lugendi*. Tali persone erano prive della facoltà di *postulare pro aliis*, ne potevano agire in veste di *procurator* o di *cognitor*. L'infamia pretoria non consentiva di nominare tali sostituti processuali. Nel periodo classico l'approccio alle *secundae nuptiae* cambia notevolmente. L'imperatore Augusto, anche se favoriva le seconde nozze, prevede nelle sue leggi un periodo di *vacatio* in cui la vedova non doveva risposarsi. Tale regolamento era legato al lutto e costituiva un gesto di riconoscimento della stima sociale nei confronti della *univira*. L'imperatore inoltre lascia in vigore le norme concernenti l'infamia che ricadeva sulle persone che contravvenivano al divieto di *secundae nuptiae*. Questi regolamenti divengono oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale nei commentari dei giuristi classici, innanzitutto a causa della necessità di evitare incertezze sulla paternità di un eventuale neonato di una vedova, e questo conferma la loro attualità nel periodo classico. Da questi regolamenti si potrebbe dedurre che l'intenzione dei riformatori fosse quella che i matrimoni venissero conclusi *liberorum procreandorum causa*, al fine di assicurare la continuazione della famiglia romana, in particolar modo la sua sfera dei *sacra*, *nomina* oppure *pecunia*.

## SKUTKI PRAWNE ZAKAZU ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW WIDOWOM W PRAWIE RZYMSKIM

### Streszczenie

W okresie archaicznym pogwałcenie zakazu odnoszącego się do żałoby było czynnością określoną jako *nefas* i dlatego miała tutaj zastosowanie sankcja prawa sakralnego. Wdowa powinna była złożyć ofiarę ekspiacyjną zwaną *piaculum*, którą była *bovis feta*. Norma sakralno-obyczajowa doznawała przeobrażeń i przekształciła się w *ius*. Zakaz zawarcia ponownego małżeństwa przez wdowę w okresie *tempus lugendi* był postrzegany w epoce przedklasycznej przede wszystkim przez pryzmat sankcji *ius civile*. Zachodziła bowiem obawa co do ojcostwa przyszłego potomstwa, które urodziłaby owdowiała kobieta. W tekście *edictum perpetuum* zostały wymienione osoby, które podlegały infamii w przypadku złamania zakazu *secundae nuptiae* wdowy po śmierci męża. Nie mogły one działać *postulare pro aliis* ani też występować jako *procurator* lub *cognitor*. Pretorska infamia pociągała za sobą niemożność ustanawiania tych zastępców procesowych.

Epoka klasyczna przyniosła zasadnicze zmiany w kwestii *secundae nuptiae*. Cesarz August, pomimo że zachęcał do zawierania powtórnych związków małżeńskich, to jednak w swoich ustawach pozostawił wdowie pewien okres (*vacatio*) w czasie którego mogła ona powstrzymać się od powtórzenia małżeństwa. Regulacje te miały swój związek z żałobą a przede wszystkim były próbą okazania przez cesarza szacunku dla *uni-vira*. Cesarz August utrzymał w mocy przepisy, które okrywały niesławą osoby naruszające zakaz powtórzenia małżeństwa wdowy po śmierci męża. Aktualność tych regulacji spowodowała, że stały się przedmiotem komentarzy jurystów, chociażby ze względu na konieczność uniknięcia niepewności co do ojcostwa przyszłego potomstwa, które urodziłaby owdowiała kobieta. Unormowania mogą też świadczyć o tym, że ich twórcom przyświecała idea, by małżeństwa były zawierane *liberorum procreandorum causa*, co w rezultacie miało doprowadzić do kontynuacji rzymskich rodzin w przyszłości, a szczególności sfery ich *sacra, nomina* czy *pecunia*.

## LEGAL CONSEQUENCES OF THE PROHIBITION ON WIDOWS' REMARRIAGE IN ROMAN LAW

### Summary

In the archaic period violations of the prohibition relating to mourning was regarded as a *nefas* and hence subject to penalisation under religious law. A widow guilty of an infringement was required to make an expiatory sacrifice known as a *piaculum*, viz. a *bovis feta*. This religious and customary practice underwent a series of transformations and eventually became a law (*ius*). In the pre-classical period the prohibition on the remarriage of widows in the period of mourning was perceived primarily as subject to penalties laid down by civil law. This was due to the question of the paternity of any offspring such a widow might bear in the *tempus lugendi*. The *edictum perpetuum* names the persons who were liable to infamy if they committed a breach of the prohibition on the remarriage of a widow within the period of mourning for her deceased husband. Such persons could neither engage in *postulare pro aliis* nor act as a *procurator* or *cognitor*. One of the consequences of a sentence of praetorian infamy was the convicted person's forfeiture of the right to appoint his or her plenipotentiaries for legal proceedings.

The classical period brought fundamental changes in the law on remarriage. Nonetheless, even though Augustus encouraged citizens to remarry, yet his legal provisions left widows a certain period of time following the loss of their husband in which they could refrain from remarrying. The reason behind this legal arrangement was not so much mourning as such; it was rather a question of Augustus wanting to show his respect for *univirae* (women who had been married only once). Augustus kept in force the provisions that gave a bad reputation to people who violated the prohibition of widows' remarriage. The significance and effectiveness of these regulations made them a subject for jurists' commentary, on account of the need to avoid situations where the paternity of children born to widows was uncertain. The prohibition on the remarriage of widows also shows that the creators of these regulations wanted marriage to be contracted primarily for the purpose of procreation,

which would ensure the continuation of Roman families, especially as regards the perpetuation of their *sacra, nomina, and pecunia*.

**Parole chiave:** *luctus; tempus lugendi; tempus legitimum; secundae nuptiae*; vedova; periodo di lutto; nuove nozze.

**Słowa kluczowe:** *luctus; tempus lugendi; tempus legitimum; secundae nuptiae*; wdowa; czas (okres) żałoby; nowe małżeństwo.

**Keywords:** *luctus; tempus lugendi; tempus legitimum; secundae nuptiae*; widow; period of mourning; new marriage.

### Literatura:

- ASTOLFI R., *Il fidanzamento nel diritto romano*, Milano 1992.
- ASTOLFI R., *La 'lex Iulia et Papia'*, Padova 1986.
- BACCARI VARI M.P., *Matrimonio e donna, I: Concetti ulpiane*, Torino 2012.
- BALTRUSCH E., 'Regimen morum'. *Die Reglamentierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1988.
- BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.
- BIANCHI E., *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'*. (*Fondamenti arcaici e classici*), Milano 2009.
- BIONDI B., *La legislazione di Augusto, Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939, pp. 141-262., ora [in:] *Scritti giuridici*, II, Milano 1965 pp. 77-188.
- BOJARSKI W., DAJCZAK W., SOKALA A., 'Verba iuris'. *Reguły i kazusy prawa rzymskiego ('Verba iuris'. Le regole e i casus del diritto romano)*, Toruń 2007.
- BOJARSKI W., *Remarks on Textual Reconstruction in Roman Law*, [in:] *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski*, ed. W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA, Varsovie 1996, pp. 83-89.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano, I: Diritto di famiglia*, Roma 1925 (ristampa Milano 1963).
- CAMACHO F., *La 'infamia' en el Derecho Romano*, Alicante 1997.
- COLATACOMO A., PESCATORE T., *Matrimonio e divorzio nell'antica Roma*, Roma 1981.
- CORBIER M., *Les comportements de l'aristocratie romaine (II siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C.)*, [in:] «*Annales: Économies, Sociétés, Civilisations*» 42/1987, pp. 1267-1285.
- CSISLLAG P., *The Augustan Laws on Family Relations*, Budapest 1976.

- CUQ E., «DS» 2.2/1896, s.v. 'Funus', p. 1367-1409.
- DERDA T., ŁAJTAR A., *Chronologia (Cronologia)*, [in:] 'Vademecum' historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku ('Vademecum' dello storico della Grecia antica e di Roma. Una fonte di studi nella tarda antichità), III, Warszawa 1999, pp. 357-358.
- DIXON S., *The Roman Family*, Baltimore 1992.
- DIXON S., *The Roman Mother*, London-Sydney 1988.
- DULCKEIT G., SCHWARZ F., WALDSTEIN W., *Römischen Rechtsgeschichte. Eine Studienbuch*, München 1981.
- FERNANDEZ DE BUJÁN A., *Las nociones de ignominia e 'infamia' en Derecho Romano*, Homenaje a Vallet de Goytisolo, IV, Madrid 1988, pp. 313-341.
- FERRETTI P., *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2007.
- GREENIDGE A.H.J., *'Infamia'. Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford 1894 (ristampa Aalen 1977).
- HOPKINS M., *Deat and Reneval. Sociological Studies in Roman History*, II, Cambridge 1983.
- HUMBERT M., *Le remariage à Rome. Étudie d'histoire juridique et social*, Milano 1972.
- INSADOWSKI H., *Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo (Diritto romano e cristianità)*, Lublin 1935.
- JORS P., *Über das Verhältnis der 'Lex Iulia de maritandis ordinibus' zur 'Lex Papia Poppaea'*, Bonn 1882 (ristampa Napoli 1985).
- KACPRZAK A., *Hombres, mujeres y obligacion de llevar luto. A proposito del regimen del luto en derecho romano*, [in:] *Cristianismo y mundo romano. V y VI ciclos de conferencias sobre el Mundo Clásico. Área de Derecho Romano, Facultad de Derecho de la UPV/EHU*, ed. J.A. TAMAYO ERRAZQUIN, Bilbao 2011, pp. 231-245.
- KACPRZAK A., KRZYNÓWEK J., WOŁODKIEWICZ W., *'Regulae iuris'. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej ('Regulae iuris'. I broccardi latini sulle colonne della Corte Suprema della Repubblica Polacca)*, ed. W. WOŁODKIEWICZ, Warszawa 2001.
- KACPRZAK A., *L'obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità delle vedove*, [in:] *'Mater familias'. Studi per Maria Zabłocka*, red. Z. BENINCASA, J. URBANIK, Varsavia 2016, pp. 323-350.
- KACPRZAK A., *The Widow's Duty of Mourning and the Ancient Concept of Pregnancy*, [in:] *El Cisne. Derecho romano, biologismo y algo más*, Lecce 2010, pp. 81-98.

- KARLOWA O., *Römischen Rechtsgeschichte, II: Privatrecht, Civilprozess, Strafrecht und Strafprozess*, Leipzig 1892.
- KARLOWA O., *Zur Geschichte der 'Infamia'*, «ZR» 9/1870, p. 204-238.
- KASER M., *Das Römische Privatrecht*<sup>2</sup>, I, München 1971.
- KREYSER K., *Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu (Sulle tracce dei miti della Grecia e della Roma antica)*, Warszawa 1992.
- KÜBLER P., «RE» 13.2/1927, s.v. 'Luctus', col. 1698-1704.
- KULECZKA G., *Prawo rzymskie epoki Pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich (Il diritto romano dell'epoca del principato relativo ai bambini extramatri-moniali)*, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
- KURYŁOWICZ M., *Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu republiki (La continuazione della famiglia nello stato e nel diritto romano del periodo repubblicano)*, [in:] 'Divina et humana', Lublin 2001, pp. 125-133.
- LAMBERT G.R., *Childless by choice: Graeco-Roman arguments and their uses*, «Prudentia» 14/1982, pp. 289-311.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.
- LENEL O., *Das 'Edictum Perpetuum'*<sup>3</sup>, Leipzig 1927 (ed. Aalen 1956).
- LÓPEZ PEDREIRA A., 'Tempus lugendi' y secundae nuptiae en Derecho Romano, «Revista Internacional de Derecho Romano» (RIDROM) 11/2013, pp. 332-377.
- MAYER-MALY TH., «RE» 16 (2)/1958, s.v. 'Vidua', col. 2098-2107.
- MAYER-MALY TH., *Trauerzeit und Wiederheirat*, [in:] *Im Dienste des Rechtes in Kirche und Staat*, «Kirche und Recht», Festschrift Franz Arnold, IV, ed. W.M. PLÖCHL, J. GAMPL, Wien 1963, pp. 314-330.
- MERCOGLIANO F., 'Tituli ex corpore Ulpiani'. *Storia di un testo*, Camerino 1997.
- NICZYPORUK P., *Powtórne małżeństwo wdowy w okresie 'tempus lugendi' w epoce archaicznej prawa rzymskiego (La contrazione di nuove nozze di una vedova durante il periodo del lutto nel periodo arcaico del diritto romano)*, [in:] 'Honeste vivere'. *Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego*, Toruń 2001, pp. 139-149.
- NICZYPORUK P., TALECKA-NICZYPORUK A., *Prawne aspekty czasu trwania ciąży w starożytnym Rzymie (Gli aspetti legali del periodo della gravidanza nella Roma antica)*, [in:] *Kobieta – Etyka – Ekonomia*, ed. E. OZOROWSKI, R. Cz. HORODEŃSKI, Białystok 2009, pp. 107-125.
- NICZYPORUK P., *Żaloba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim (Il lutto e le seconde nozze della vedova in diritto romano)*, Białystok 2002.
- NICZYPORUK P., *Żaloba w prawie rzymskim (Il lutto nel diritto romano)*, [in:] *Prawo a dzieje państwa i ustroju*, Białystok 1996, pp. 57-77.

- NICZYPORUK P., *Zawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa' w prawie rzymskim (La contrazione delle nozze 'liberorum procreandorum causa' in diritto romano)*, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, pp. 193-220.
- NÖRR D., *The Matrimonial Legislation of Augustus, An Early Instance of Social Engineering*, «The Irish Jurist» 16/1981, pp. 350-364.
- PANKIEWICZ R., *Apotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w społeczeństwie wczesnorzymskim (Le funzioni apotropaiche-rinnovatorie della pena di morte nella prima società romana)*, [in:] *Kara śmierci w starożytnym Rzymie*, ed. H. KOWALSKI, M. KURYŁOWICZ, Lublin 1996, pp. 23-39.
- PARKIN T.G., *Demography and Roman Society*, Baltimore-London 1992.
- PFUFF S., «RE» 9 (2)/1916, s.v. 'Infamia' col. 1537-1540.
- RASI P., 'Tempus lugendi', [in:] *Scritti Ferrini*, I, Milano 1947, pp. 393-409.
- RÉVÉSZ G., *Das Trauerjahr der Witwe*, «ZVR» 15/1902, pp. 395-402.
- ROUSSELLE A., *Sesso e società alle origini dell'età cristiana*, Roma 1985.
- SALMON P., *Population et dépopulation dans l'Empire romain*, Bruxelles 1974.
- SCHULZ F., *Interpolationenkritische Studien*, [in:] *Festschrift für E. Zitelmann*, München, Leipzig 1913, pp. 1-24.
- SITEK B., *Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (Infamia nella legislazione degli imperatori romani)*, Olsztyn 2003.
- SOKALA A., 'Meretrix' i jej pozycja w prawie rzymskim ('Meretrix' e il suo status in diritto romano), Toruń 1998.
- SPRUIITS J.E., *De 'lex Iulia et Pappaea'. Beschouwingen over de Bevolkingspolitiek van Augustus*, Deventer 1969.
- SUDER W., 'Kloto, Lachesis, Atropos'. *Studia społeczno-demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu ('Kloto, Lachesis, Atropos'. Gli studi socio-demografici e medici dalla storia di Roma antica)*, «Acta Universitas Wratislaviensis», N. 1676, «Historia» 120/1994.
- TROPLONG R.T., *De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains*, Aalen 1975.
- VAN BYNKERHOEK C., 'Observationes iuris romani', Lungduni Batavorum 1733.
- VILLANUEVA L.S., *Le seconde nozze della vedova «intra tempus luctus» e il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia*, [in:] *Studi Fadda*, III, Napoli 1906, pp. 59-166.
- VOCI P., *Diritto sacro romano in età arcaica*, «SDHI» 19/1953, pp. 38-103.
- VOLTERRA E., «NNDI» 18/1971, s.v. 'sponsalia' p. 34-36.
- VOLTERRA E., *Osservazioni sull'obbligo del lutto nell'editto pretorio*, «RISG» 8/1933, ora [in:] *Scritti Giuridici*, I: *Famiglia e successioni*, Milano 1991, pp. 171-198.

- VOLTERRA E., *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, [in:] *Studi Albertoni*, I, Padova 1934, ora [in:] *Scritti Giuridici*, I: *Famiglia e successioni*, Milano 1991, pp. 449-476.
- WINNICZUK L., *Ludzie, zwyczaje, obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu (La gente, i costumi e le usanze della Grecia e della Roma antica)*, II, Warszawa 1983.
- YARON R., 'Ad secundas nuptias convolare', [in:] 'Symbolae Iuridicae et Historicae Martino David', ed. A.M. ANKUM, R. FEENSTRA, W. F. LEEMANS, I, Leiden 1968, pp. 265-279.
- ZABŁOCKA M., *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, «BIDR» 89/1986, pp. 379-410.
- ZABŁOCKA M., *Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej (L'evoluzione del diritto di persone e di famiglia nella legislazione della dinastia giulio-claudia)*, Warszawa 1987.
- ZABŁOCKA M., *Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej (Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia)*, «PK» 30.1-2/1987, pp. 151-178.
- ZANON G., *La capacità patrimoniale della donna. Tra realtà e apparenza giuridica*, Padova 2013.